

~ IL PROCESSO DI VALUTAZIONE ~



RIFERIMENTI LEGISLATIVI

DPR 22 giugno 2009, n. 122

“Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia”:

Dall' ART. 1

📖 **Com. 2:** “La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. ...”

📖 **Com. 3:** “La valutazione ha per oggetto il processo d'apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al

successo formativo. ... anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla strategia di Lisbona ...”

📖 **Com. 4:** “Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell’offerta formativa ...”

📖 **Com. 5:** “Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione ...”

📖 **Com. 7:** “Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico, avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie.”

Dall’ ART. 7

📖 **Com. 1:** “La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, di cui all'articolo 2 del decreto-legge, si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. ...”

Dall’ ART. 9

📖 **Com. 1:** “La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore e riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato. ...”

Dall’ ART. 10

📖 **Com. 1:** “Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.”

📖 **Com. 2:** “Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.”

Dall’ ART. 11

📖 **Com. 1:** “Per gli alunni che frequentano per periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni, ai fini della valutazione periodica e finale.”

ASPETTI DELLA VALUTAZIONE

Il processo di valutazione consta di tre momenti:

- 1. la valutazione diagnostica o iniziale** che serve a individuare il livello di partenza degli alunni, ad accertare il possesso dei prerequisiti
- 2. la valutazione formativa o in itinere** è finalizzata a cogliere informazioni analitiche e continue sul processo di apprendimento. Favorisce l'autovalutazione da parte degli studenti e fornisce ai docenti indicazioni per attivare eventuali correttivi all'azione didattica o predisporre interventi di recupero e rinforzo
- 3. la valutazione sommativa o finale** che si effettua al termine dell'intervento formativo, alla fine del quadrimestre e a fine anno, serve per accertare in che misura sono stati raggiunti gli obiettivi i livelli di apprendimento, ed esprimere un giudizio sul livello di maturazione dell'alunno, tenendo conto sia delle condizioni di partenza sia dei traguardi attesi.

La valutazione scolastica si attua sistematicamente durante l'anno scolastico attraverso prove di verifica variamente strutturate e alla fine dei periodi (trimestre/pentamestre o quadrimestre) con gli scrutini.

Il processo di valutazione, oltre a misurare gli apprendimenti, **svolge ulteriori importanti funzioni** per la formazione dell'allievo:

- **funzione diagnostica**, in quanto permette, in ingresso, di analizzare la situazione iniziale dell'alunno, relativamente a conoscenze, abilità e competenze, allo scopo di progettare un'adeguata offerta formativa;
- **funzione regolativa**, perché serve a garantire la qualità dei processi d'insegnamento-apprendimento, permettendo al docente di orientare e ri-orientare, in itinere, l'azione didattico-educativa, sulla base dei risultati emersi;
- **funzione formativa**, nella misura in cui evidenzia i punti di forza e di debolezza del processo di apprendimento di ogni alunno, fornendo al docente informazioni che gli permettano di compiere scelte appropriate di personalizzazione della didattica;
- **funzione sommativa**, quando fornisce, in uscita, alla termine di un percorso formativo (quadrimestre, anno o ciclo scolastico) un bilancio finale sul conseguimento di abilità, conoscenze e competenze;

- **funzione prognostica**, se accompagna lo studente durante il processo di apprendimento evidenziando ed orientando le relative future scelte in merito al proprio percorso formativo.

VALUTAZIONE PERIODICA DEGLI APPRENDIMENTI

Rif. alla nota n.3320 del 9 novembre 2010 e alle C.M. n. 94 del 18 ottobre 2011 e n. 89 del 18 ottobre 2012, indirizzate alle istituzioni scolastiche di secondo grado.

I voti assegnati dai docenti in sede di valutazione periodica sono espressione di sintesi valutativa e pertanto devono fondarsi su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti. Il Collegio dei Docenti e i dipartimenti disciplinari stabiliscono la quantità delle verifiche e le tipologie, nel rispetto dei principi definiti dai decreti istitutivi dei nuovi ordinamenti: indicativamente, in ciascuna materia, per le valutazioni di fine periodo, saranno necessarie almeno due prove di verifica, salvo diversa indicazione stabilita dai Dipartimenti.

IL LABORATORIO DIDATTICO PERMANENTE NEL LICEO LAURA BASSI

Nel giugno del 2019, a seguito delle riflessioni emerse nell'Autovalutazione di Istituto, il Collegio Docenti ha approvato un modello di Rubrica di Valutazione su 5 livelli, avviando un processo di elaborazione del Protocollo di Valutazione d'Istituto, curato dai Dipartimenti e dalla Commissione del Curricolo.

Le riflessioni emergenti e i materiali prodotti vengono periodicamente rielaborati nel curricolo di Istituto, che rappresenta la documentazione del Laboratorio Didattico Permanente del Liceo.